

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati

del 24 gennaio 1996 (Stato 10 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 22a capoverso 4 della legge del 25 giugno 1982¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI),

ordina:

Art. 1² Diritto applicabile

Per l'assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati fanno stato le prescrizioni della legge federale del 6 ottobre 2000³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, della legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni e dell'ordinanza del 20 dicembre 1982⁵ sull'assicurazione contro gli infortuni, qualora le disposizioni seguenti non prevedano disciplinamenti speciali.

Art. 2 Persone assicurate

I disoccupati che adempiono i presupposti per il diritto all'indennità di disoccupazione (art. 8 LADI) o che riscuotono indennità di disoccupazione (art. 29 LADI) devono essere assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Sono fatti salvi gli articoli 6 a 8.

Art. 3 Inizio e fine dell'assicurazione

¹ L'assicurazione inizia il giorno in cui, per la prima volta, il disoccupato adempie le condizioni di cui all'articolo 8 LADI o riceve le indennità di cui all'articolo 29 LADI.

² L'assicurazione termina il 30° giorno successivo al giorno in cui, per l'ultima volta, il disoccupato adempie le condizioni di cui all'articolo 8 LADI o ha ricevuto le indennità di cui all'articolo 29 LADI.

RU 1996 698

¹ RS 837.0

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3950).

³ RS 830.1

⁴ RS 832.20

⁵ RS 832.202

Art. 4 Diritto all'indennità giornaliera

L'indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni è versata senza computare periodi di attesa (art. 14 cpv. 4 e art. 18 cpv. 1 LADI) o giorni di sospensione (art. 30 LADI).

Art. 5 Importo dell'indennità giornaliera

¹ L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI, calcolata per giorno civile.⁶

² Durante i periodi di attesa o di sospensione l'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni corrisponde all'indennità netta dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo gli articoli 22 e 22a LADI, che sarebbe versata senza periodi di attesa o di sospensione.⁷

³ Oltre all'indennità giornaliera secondo i capoversi 1 e 2, l'assicurazione contro gli infortuni versa gli assegni legali per i figli e per la formazione previsti dall'articolo 22 capoverso 1 LADI.

⁴ Se l'incapacità lavorativa di un assicurato supera il 50 per cento, l'assicurazione contro gli infortuni versa l'intera prestazione; se supera il 25 per cento ma al massimo raggiunge il 50 per cento versa la metà della prestazione. Se l'incapacità lavorativa è inferiore o uguale al 25 per cento, non è versata alcuna indennità.

⁵ In caso d'infortunio nell'ambito di un programma per l'occupazione temporanea o di una pratica professionale, l'indennità giornaliera corrisponde a quella che sarebbe accordata all'assicurato se non partecipasse a un programma per l'occupazione temporanea o non svolgesse un periodo di pratica professionale.⁸

Art. 6 Guadagno intermedio secondo l'articolo 24 LADI

¹ Se l'assicurato è un lavoratore dipendente che consegue un guadagno intermedio, in caso di infortuni professionali spetta all'assicuratore dell'azienda interessata versare l'indennità.

² Se in caso di guadagno intermedio interviene l'assicurazione contro gli infortuni non professionali, l'assicuratore dell'azienda interessata versa le corrispondenti indennità per gli infortuni non professionali che si verificano nei giorni in cui il disoccupato percepisce o avrebbe percepito il guadagno intermedio. L'articolo 99 capoverso 2 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982⁹ sull'assicurazione contro gli infortuni non è applicabile¹⁰.

⁶ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'O del 6 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3071).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2549).

⁹ RS 832.202

¹⁰ Per. introdotto dal n. III dell'O del 15 dic. 1997 (RU 1998 151).

³ Se l'assicurato ha un guadagno intermedio derivante da un'attività lucrativa indipendente, spetta all'INSAI versare le indennità in caso d'infortunio.

⁴ Se l'assicurato si infortuna durante il periodo in cui consegue un guadagno intermedio derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente, ottiene l'indennità che gli spetta senza tener conto del guadagno intermedio.

Art. 7¹¹

Art. 8¹² Disoccupazione parziale

In caso di disoccupazione parziale l'articolo 6 si applica per analogia.

Art. 9 Notifica dell'infortunio

¹ I disoccupati infortunati o i loro congiunti devono notificare tempestivamente l'infortunio al servizio competente dell'assicurazione contro la disoccupazione o all'INSAI.¹³

² La notifica dell'infortunio all'INSAI non esime dall'obbligo di annunciare di cui all'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 31 agosto 1983¹⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 10¹⁵ Premi

¹ I premi sono fissati in per mille dell'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.¹⁶

² L'aliquota dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali è uguale per tutti i disoccupati.

³ Se i disoccupati partecipano a programmi per l'occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione versa all'INSAI i premi per i rischi d'infortunio incorsi durante queste attività. L'aliquota dei premi è uguale per tutte queste persone.

⁴ In base all'esperienza acquisita in materia di rischi, l'INSAI può, di moto proprio o su richiesta dell'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, modificare le aliquote dei premi con effetto all'inizio di un mese civile.

¹¹ Abrogato dal n. I dell'O del 15 set. 1999 (RU **1999** 2549).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2549).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2549).

¹⁴ RS **837.02**

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 set. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2549).

¹⁶ RU **2000** 242

⁵ Le modifiche delle aliquote dei premi vanno comunicate all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione al più tardi due mesi prima della loro applicazione.

⁶ L'INSAI allestisce una statistica dei rischi relativa agli infortuni dei disoccupati.

Art. 11 Modificazione del diritto vigente

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1 lett. b

...

Art. 23 cpv. 1 e 2

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

² *Abrogato*

Art. 24 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 25 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 115 cpv. 1 lett. c

...

Art. 12 Disposizione transitoria

Gli infortuni occorsi a disoccupati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1996.

¹⁷ RS 832.202. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.